

CIRCOLARE N. 18/2014

Torino, 7 marzo 2014

**Oggetto: DETRAZIONE 65%, ENTRO IL 31 MARZO OBBLIGO DI INVIO
TELEMATICO PER I LAVORI A CAVALLO D'ANNO**

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 65% (ex 55% fino alle spese sostenute entro il 6 giugno 2013) per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2013 **entro il prossimo 31 marzo 2014**, qualora gli interventi oggetto della detrazione d'imposta non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione deve essere inviata solamente quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2013. Il requisito del sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2013 è diverso a seconda che fruisca della detrazione un privato o una impresa:

- per i privati la spesa è sostenuta quando viene effettuato il pagamento;
- per le imprese la spesa è sostenuta quando sono presenti costi di competenza dell'esercizio 2013, indipendentemente dall'avvenuto pagamento degli stessi entro la data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:

- i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2013;
- nel periodo d'imposta 2013 non sono state "sostenute" spese;
- i lavori sono iniziati anteriormente al 2013 e si sono conclusi nel corso del 2013.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta Irpef/Ires del 65% (fruibile obbligatoriamente in rate di uguali importo in 10 anni). Le imprese, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2014 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio previsto per fruire della detrazione del 65% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito [web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/](http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/), dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi).

Sanzione per inadempimento

La mancata presentazione del modello entro il termine del 31 marzo 2014 non può essere ravveduta ma non fa perdere il diritto alla fruizione della detrazione del 65%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata osservanza del termine stabilito e/o l'omesso invio del modello non comportano la decadenza dal beneficio fiscale della detrazione d'imposta: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI